



**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA ex ART. 97 DEL D.LGS 50/2016, APPALTO DEI LAVORI DI "IPSA LEVI DI PARMA: ADEGUAMENTO SISMICO 1° LOTTO"**

Premesso che:

l'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede: "Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata..";

a seguito di procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, l'offerta dell'impresa ATI ENGECO srl / LIETTI srl, è risultata la migliore rispetto all'importo posto a base d'asta, ma presenta i sintomi di anomalia indicati all'art. 97 comma 2 del DLG 50/2016.

la S.U.A. ha pertanto sospeso l'aggiudicazione e rimesso gli atti al Responsabile del Procedimento per avviare il percorso di verifica della congruità del prezzo proposto, con nota prot. 27971 del 24/11/2020.

che la sottoscritta, in qualità di RUP, con lettera via PEC prot. 27971 del 25/11/2020 ha richiesto le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.lgs 50/2016;

che con lettera pervenuta il 10/12/2020 ns prot. 29638, la ditta ATI Engeco serl /Lietti Srl ha presentato le giustificazioni richieste;

Considerato che:

il giorno 14/12/2020 alle ore 9,30 il RUP ha proceduto alla verifica delle giustificazioni relative all'offerta anomala presentate dal concorrente.

prima di procedere alla valutazione della documentazione presentata, è stato rilevato che:

1) il D.Lgs 50/2016 all'art. 97 comma 4 precisa che possono prendersi in considerazione le giustificazioni che riguardano:

- a) *l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*
- b) *le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;*
- c) *l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.*

2) Ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs 50/2016 il RUP può escludere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;*
- b) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;*
- c) *sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;*
- d) *il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.*

3) Ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D. Lgs 50/2016 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



4) l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

5) la verifica della congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

6) il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante (ex pluribus, Consiglio di Stato Sez. V, 11/03/2010 n. 1414; sez. VI 24/08/2011 n.4801, sez. IV 4/05/2012 n.2566);

7) la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo.

si è quindi proceduto alla verifica della documentazione presentata dalla ditta ATI Engeco srl /Lietti Srl rl, e precisamente:

- elementi generali di valutazione dell'offerta
- offerta economica
- criteri generali di elaborazione offerta lavori

le giustificazioni presentate dal concorrente sono apparse analitiche, sufficientemente dettagliate, coerenti ed idonee a dimostrare la sostenibilità dell'offerta di ribasso del 22,07%.

Tutto ciò premesso e considerato

Il RUP ritiene che l'offerta sia nel suo complesso NON ANOMALA e che sia congruo il ribasso del 22,07% sull'importo posto a base d'asta.

Viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal RUP per accettazione e conferma.

Parma, 14/12/2020

Prof. 29917

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Paola Cassinelli

